



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: www.comune.nuraminis.ca.it - protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 30-03-2022	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA.
--------------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** regolarmente convocato alle ore **17:30** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal Sindaco con decreto n. 13 del 24.11.2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma *gotomeeting*, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Il Segretario Comunale, che partecipa in modalità a distanza, procede all'appello nominale, identificando, con il supporto del Presidente, presente in sede, i consiglieri collegati in videoconferenza alla sede virtuale. Sono presenti:

Anni Stefano	Presente in videoconferenza	Cocco Katia	Presente in videoco nferenz a
Cappai Paolo	Presente in videoconferenza	Saiu Andrea	Presente in videoco nferenz a
Asuni Barbara	Presente in videoconferenza	Cappai Giorgio	Presente in videoco nferenz a
Piga Michele	Presente in videoconferenza	Cherchi Silvia	Presente in videoco nferenz

			a
Paschina Fabio	Presente in videocon ferenza	Pisano Mariassunta	Assente
Frongia Mario	Presente in videocon ferenza	Podda Roberta	Presente in videoco nferenz a
Pinna Federica	Presente in videocon ferenza		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Anni Stefano.

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. Anni Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta n.2 del 07.02.2022 della responsabile dell'Area 2 Economico Finanziario che Attesta di non versare in ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013 o dal codice di comportamento interno.

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata disposta l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) di cui alla legge 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e facendo salve quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Preso atto di quanto disposto dalla legge n. 160 del 2019, articolo 1:

- comma 748: l'aliquota di base Imu per l'abitazione principale classificata - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi - da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni della cosiddetta nuova IMU, riassunte nel prospetto che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;	0 per mille
c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10	8,6 per mille
e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito)	10,1 per mille;
f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,6 per mille
g) - terreni agricoli	7,6 per mille
h) - aree fabbricabili	8,6 per mille

Vista la Legge nr. 178 del 30.12.2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1 comma 48, il quale recita: *“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

Vista la Legge nr. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022), art. 1 comma 743, il quale recita:

“Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria riferita alla fattispecie di immobili e soggetti passivi richiamati al comma precedente, e prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento;

Visto l’art. 78, comma 3, del D.L. 104/2020, il quale prevede l’esonero dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 relativamente agli immobili di cui all’art. 78, comma 1, lettera d) del medesimo D.L. 104/2020 (immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate);

Visto l’art. 1 comma 741 lett. b) Legge n. 160/2019, il quale recita: *“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi*

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”;

Visto l'art. 5-decies del D.L. 146 del 21.10.2021 (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019), convertito in Legge nr. 215 del 17.12.2021, il quale recita: “*All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare"*;

Considerato che dalle stime operate sulle base imponibili Imu , il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote Imu elencate nel prospetto suindicato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'Imu, relativamente all'anno 2022, prevedendo di confermare quelle in vigore per l'anno 2021;

Rilevata l'opportunità di stabilire che le aliquote approvate con il presente atto sono da intendersi confermate fino a nuova determinazione da parte della Giunta Comunale;

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario riferito all'anno successivo;

Rilevato che:

- con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 8/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo
49
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, in calce al presente atto;

Il Sindaco dà lettura di alcune indicazione per lo svolgimento dei lavori del Consiglio in videoconferenza.

Alla seduta partecipa la Dott.ssa Valeria Serci in qualità di Responsabile del Servizio finanziario.

Con votazione unanime espressa per appello nominale (Favorevoli 12: Anni, Cocco, Cappai P. Saiu A, Asuni, Cappai G, Piga M., Cherchi S, Paschina F, Frongia. Podda e Pinna, Astenuti 0, Contrari0)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa;

1) di approvare, per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni d'imposta Imu, confermando le stesse in vigore nell'anno 2021, come riassunto nella tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
--------------------	----------

a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;	0 per mille
c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10	8,6 per mille
e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito)	10,1 per mille;
f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,6 per mille
g) - terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille	7,6 per mille
h) - aree fabbricabili	8,6 per mille

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

3) di dare atto altresì che le aliquote approvate con il presente atto sono da intendersi confermate fino a nuova determinazione da parte della Giunta Comunale;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;

Con successiva e separata votazione unanime espressa per appello nominale (Favorevoli 12, Anni, Cocco, Cappai P. Saiu A, Asuni, Cappai G, Piga M., Cherchi S, Paschina F, Frongia. Podda e Pinna, Astenuti 0, Contrari 0)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote entro il termine di approvazione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Sig. Stefano Anni

firmato digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

firmato digitalmente

**PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL
come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Valeria Serci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Valeria Serci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2022.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Antonietta Cannas
firmato digitalmente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).